

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1969

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto

ONOREVOLI SENATORI. — Il costante incremento dei traffici marittimi e lo sviluppo delle industrie marittime e balneari e delle attività sportive a carattere marinaro nonché l'attribuzione agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della qualità di ufficiali di polizia giudiziaria riguardo ai reati previsti dal Codice della navigazione, disposta con legge 3 febbraio 1963, n. 94, hanno reso sempre più impegnativi i compiti del predetto Corpo, i cui organici, che comprendono complessivamente 330 ufficiali del ruolo normale e 90 ufficiali del ruolo speciale, si dimostrano non più adeguati alle esigenze del servizio specie per quanto si riferisce alla consistenza numerica dei gradi inferiori.

Le azioni di polizia preventiva e repressiva in mare e lungo le coste, gli accertamenti a bordo delle navi mercantili, le azioni di

salvataggio su mezzi veloci e di pronto impiego non possono essere, infatti, attuati che da ufficiali giovani e di grado non elevato.

Da ciò la necessità di procedere ad un congruo ampliamento delle dotazioni organiche dei suddetti gradi inferiori, mediante l'aumento di 16 e di 4 unità rispettivamente nei gradi di capitano e di tenente e sottotenente del ruolo normale e di 17 e 12 unità rispettivamente nei gradi di capitano e di tenente e sottotenente del ruolo speciale.

Allo scopo di colmare poi in parte le vacanze già esistenti nel grado di capitano del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e quelle che risulteranno nel grado stesso dal previsto ampliamento di organico, si ravvisa l'opportunità di far luogo ad un concorso per il reclutamento straordina-

rio di capitani in servizio permanente nel ruolo suddetto.

Tale concorso, riservato ai capitani di complemento del Corpo in possesso di determinati requisiti, consentirebbe all'Amministrazione di avvalersi dell'opera di ufficiali che per avere una notevole anzianità di servizio sono in possesso di provata esperienza professionale e danno piena garanzia di bene assolvere i compiti che potranno essere loro affidati.

Per le suesposte considerazioni si è predisposto l'unito disegno di legge il cui articolo 1 provvede alla sostituzione dei quadri della tabella n. 2 annessa alla legge di avanzamento riguardanti il Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 2, allo scopo di assicurare una graduale copertura dell'organico in alcuni gradi e di compensare le vacanze esistenti con nuovi reclutamenti, prevede la validità delle disposizioni emanate in materia anche di recente (permanenze minime nei gradi di maggiore, capitano e tenente; computo, ai fini dei reclutamenti, delle vacanze esistenti anche nel grado di maggiore).

L'articolo 3 autorizza il concorso per il reclutamento dei capitani in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilendo il limite entro il quale va fissato il numero dei posti da mettere a concorso, i requisiti richiesti per concorrere, nonché le norme applicabili per le prove di esame, la composizione della Commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli idonei.

L'articolo 4 integra l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, col quale è stato istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del CEMM, nel senso che i provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento e la disciplina degli ufficiali appartenenti a detto ruolo, analogamente a quanto stabilito per gli ufficiali delle Capitanerie di porto, sono adottati dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero della marina mercantile.

L'articolo 5, infine, indica l'onere derivante dal provvedimento ed i mezzi di copertura.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso in merito il proprio parere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I quadri XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII — ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, riportati nell'allegato A annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

Art. 2.

Fino alla completa copertura dei posti di organico, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, e degli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1967, n. 560, sono valide anche per quanto concerne la applicazione della presente legge.

Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli per la nomina a capitano del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nel limite di un ottavo delle vacanze esistenti, alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, nel grado di capitano di detto ruolo, comprese le vacanze conseguenti all'aumento organico risultante dall'annesso quadro XII.

Al concorso possono prendere parte i capitani di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in possesso di una delle lauree previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del suddetto Corpo ovvero della patente di capitano di lungo corso che al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il 43° anno di età.

I requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per le prove di esame, la composizione della Commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli idonei si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito dal seguente:

« La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. I relativi provvedimenti e quelli riguardanti lo stato e la disciplina sono adottati dal Ministero della difesa di concerto col Ministero della marina mercantile ».

Art. 5.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.591.000, per l'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1969 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

GRADO	Forma di avanzamento al grado sup.re	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organi-co del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

XI. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Ten. generale	—	—	1	—	—
Magg. generale	scelta	—	5	1 ogni 4 anni (g)	1 ogni anno
Colonnello ...	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento mar.timo	35	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
T. colonnello	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	83	5 o 6 (q)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	122	9 o 10 (r)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	12 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	54	—	—
Sottotenente .	anzianità	—		—	—

XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Colonnello ...	—	—	1	—	—
T. colonnello.	scelta	—	7	2 ogni 7 anni (g) (s)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo	59	1 o 2 (t)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	38	—	—
Sottotenente .	anzianità	—		—	—